



Comune di Morlupo  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Regolamento Comunale  
**“Promozione e valorizzazione  
delle Libere Forme Associative  
Territoriali – Istituzione Albo  
Comunale”**

*Approvato dal C.C. con Delibera 13 del 13.05.2013  
Modificato dal C.C. con Delibera 14 del 08.04.2019*

# **INDICE**

## **TITOLO PRIMO - NORME GENERALI**

*Art. 1 - Finalità*

## **TITOLO SECONDO - ALBO COMUNALE**

*Art. 2 - Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni*

*Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo*

*Art. 4 – Iscrizione all'Albo*

*Art. 5 – Revisione dell'Albo*

*Art. 6 – Cancellazione dall'Albo*

*Art. 7 - Pubblicità*

## **TITOLO TERZO - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI**

*Art. 8 - Forme di sostegno economico*

*Art. 8 bis – Forme di sostegno economico straordinarie*

*Art. 9 - Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno*

*Art. 10 – Erogazione Patrocini*

*Art.11 - Diritti delle Associazioni*

*Art. 12 - Convenzioni*

*Art. 13 – Obblighi delle Associazioni*

## **TITOLO QUARTO – PARTECIPAZIONE**

*Art. 14 – Consulta delle Associazioni*

*Art. 15 - Assemblea.*

*Art. 16 - Il Portavoce Comunale*

## **TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

*Art. 17 - Responsabilità*

*Art. 18 – Norme di rinvio*

*Art. 19 – Abrogazione degli atti precedenti*

*Art. 20 – Norme transitorie*

*Art. 21 – Entrata in vigore*

*All. 1 - Schema di domanda iscrizione all'Albo delle Associazioni*

## **TITOLO PRIMO**

### **NORME GENERALI**

Il Comune di Morlupo, consapevole dell'esistenza del ricco patrimonio dell'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto della comunità morlupese, ritiene che tale ricchezza sia elemento necessario e da valorizzare, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità.

Forte di questa convinzione, riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni.

Il Comune riconosce la ProLoco e l'associazione Bandistica città di Morlupo, quale interlocutori privilegiati per la promozione delle attività ricreative, turistiche e culturali; ne sostiene e favorisce le attività, assicurando in particolare l'uso agevolato di strutture, servizi ed impianti anche mediante apposite selezioni

#### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento, riconosce e promuove il pluralismo associativo e del volontariato, per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico in esecuzione ai principi generali fissati dagli articoli 2,3,4,9,e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana nonché dalle leggi generali, dalla legge Regionale e dagli art. 32 e 33 del proprio Statuto Comunale:
  - a. istituisce l'Albo delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato del Comune di Morlupo al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti sul territorio;
  - b. ai fini del presente regolamento si intendono per associazioni quelle definite da Capo III "Delle associazioni non riconosciute e dei comitati", Titolo II, Libro Primo del Codice Civile.
  - c. stabilisce criteri, modalità e tempi per la concessione del patrocinio e dei contributi;
  - d. istituisce la Consulta delle Associazioni assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa;

## **TITOLO SECONDO ALBO COMUNALE**

#### **Art. 2 - Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni**

1. Il Comune di Morlupo, in attuazione dell'art. 33 comma 2 dello Statuto comunale, istituisce il registro comunale delle associazioni, di seguito chiamato "Albo".
2. L'albo comunale delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Culturale** : valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente, animazione ricreativa, promozione turistica;
- **Sociale**: assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, inter-cultura, valorizzazione patrimonio naturalistico;
- **Sportiva** attività, promozione ed animazione sportiva;

### **Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite con sede ed operanti nell'ambito comunale;
2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono attività in ambito comunale;
3. L'atto costitutivo e lo statuto, debitamente registrati all'Agenzia dell'Entrate, devono essere ottemperanti a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume.
4. Avvenuta costituzione della associazione almeno di 6 mesi prima dell'iscrizione all'Albo
5. L'iscrizione all'albo è richiesto secondo il modello, allegato al presente, predisposto dal Comune.

### **Art. 4 – Iscrizione all'Albo**

1. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla sotto elencata documentazione, che deve essere presentata in duplice copia:
  - a. copia dell'**Atto Costitutivo**, dal quale risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3:
    - Il nome e lo scopo dell'associazione;
    - Il nome dei soci fondatori e il conferimento delle prime cariche sociali;
    - Il luogo di costituzione e la sede sociale;
    - il consiglio direttivo;
    - l'assenza di scopi di lucro;
  - b. copia dello **Statuto**, dal quale risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3:
    - una dettagliata descrizione delle attività svolte;
    - le modalità per il finanziamento della associazione e per la raccolta dei fondi;
    - l'uso del fondo comune;
    - le regole sulla rappresentanza dell'associazione e sulle relative deleghe;
    - i criteri per l'ammissione e l'espulsione dei soci;
    - le regole per l'elezione delle cariche sociali;
    - la disciplina e i compiti degli organi dell'associazione;
    - le regole per la presentazione del bilancio annuale;
    - le regole sullo scioglimento dell'associazione e la destinazione dei fondi residui.
    - il divieto di distribuire utili fra i soci;
    - in caso di scioglimento dell'associazione, l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o al Comune;

- la disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l'effettività del medesimo, garantendo a tutti i soci il diritto di voto in assemblea;
- l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico finanziario;
- la libera eleggibilità degli organi associativi, la sovranità dell'assemblea, i criteri per l'ammissione ed esclusione dei soci, i criteri di pubblicità per l'assemblea, le deliberazioni e i bilanci;
- il numero dei soci o aderenti che non deve essere non inferiore a 7
- l'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo;

c. Inoltre, è necessario allegare:

- codice fiscale dell'associazione;
- luogo ove ha sede l'associazione;
- l'elenco dei beni immobili patrimoniali;
- le fotocopie dei documenti d'identità e dei codici fiscali dei soci fondatori;

2. Le domande di iscrizione devono pervenire nel periodo compreso tra il 1° Gennaio al 31 Gennaio di ogni anno, con la programmazione di eventi/manifestazioni che si intendono effettuare nell'anno
3. Per le associazioni di nuova costituzione, le domande potranno pervenire anche dal 1° Giugno al 30 Giugno, tuttavia, non rientrando nella programmazione annuale, non potranno usufruire dei benefici economici previsti dal regolamento eccetto il patrocinio gratuito.
4. Entro il 28 febbraio, il Responsabile del Servizio, previa verifica dei necessari presupposti, redige l'elenco degli aventi diritto; l'Albo sarà altresì integrato, con le nuove iscrizioni pervenute dal 1 al 30 Giugno, entro il 31 luglio. L'iscrizione all'Albo e l'aggiornamento dello stesso avviene con deliberazione della Giunta Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2 dello Statuto comunale;
5. Il non accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo sarà comunicato entro 30 giorni dal Dirigente del Servizio. Le Associazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno produrre quanto richiesto per comprovare il diritto all'iscrizione che verrà nuovamente sottoposto all'esame della Giunta Comunale, che esprimerà il parere definitivo per l'anno in corso.
6. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
  - giurisdizionale, nei termini della legge;
  - straordinario al Presidente della Repubblica.

Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione, anche copia dello statuto e copia del certificato o attestato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.

#### **Art. 5 – Revisione dell'Albo**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio di ogni anno, inviano al Comune:
  - a. una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione attestante la permanenza dei requisiti originariamente accertati;
  - b. una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;

- c. il rendiconto annuo dell'associazione con l'estratto dell'atto che lo ha approvato.
  - d. Programma di attività/eventi che si intendono svolgere nel periodo dal 1 marzo al 28 febbraio dell'anno successivo
2. Ogni variazione dello statuto e degli organi statutari, dell'associazione deve essere comunicata al Sindaco, con copia del verbale redatto da almeno i due terzi dell'Assemblea dei Soci, entro tre mesi dal verificarsi del fatto.

#### **Art. 6 – Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione dall'Albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
  - a. su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
  - b. in caso di perdita accertata dei requisiti, di cui all'art.3;
  - c. in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art.5.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto, di cui all'art. 9, comma 2;
3. L'associazione esclusa dall'Albo non potrà essere riscritta prima di due anni dalla data della cancellazione, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti alla data dell'istanza

#### **Art. 7 - Pubblicità**

1. Il Comune di Morlupo cura la pubblicazione dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, entro il 01 marzo di ogni anno e verrà integrato con eventuali domande di iscrizione presentate nella seconda finestra temporale di giugno
2. L'albo comunale può essere consultato presso l'Ufficio Segreteria e tramite il sito internet del Comune di Morlupo.
3. Il Comune cura, altresì, la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali e di contributi economici;

### **TITOLO TERZO DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI**

#### **Art. 8 - Forme di sostegno economico**

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
  - in autonomia
  - in collaborazione con il Comune;
  - con il patrocinio del Comune.
2. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
  - a. erogazione di contributi in denaro;
  - b. fornitura di prestazioni e/o servizi;
  - c. concessione in uso temporaneo di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali;

3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, salvo diverse apposite convenzioni.
4. L'erogazione delle forme di sostegno sono approvate dalla Giunta Comunale:
  - a. I contributi in servizi e/o attrezzature, entro un limite di valore stabilito annualmente dalla Giunta comunale, sono concessi dal Capo settore competente.
  - b. L'iscrizione all'Albo è titolo unico per l'erogazione delle forme di sostegno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5.

#### **Art. 8 – bis – *Forme di sostegno economico straordinarie.***

Anche soggetti che abbiano le stesse caratteristiche delle Associazioni iscritte all'Albo possono presentare proposte e richieste di sostegno in via straordinaria.

#### **Art. 9 - *Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno***

1. La Giunta comunale dispone la concessione dei contributi in denari di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:
  - a. attività complessiva della associazione:
    - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
    - coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
    - incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
    - rilevanza territoriale dell'attività;
    - grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
  - b. attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
    - rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
    - attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
    - valenza e ripercussione territoriale;
    - valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
    - valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
2. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.

Il contributo concesso dovrà essere analiticamente rendicontato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, secondo lo schema previsto dal bando, pena la decadenza dell'iscrizione all'Albo e l'impossibilità di ottenere ulteriori ed eventuali benefici economici.
3. Le Associazioni che intendono chiedere i contributi per gli interventi previsti dal presente regolamento, ad eccezione delle istituzioni scolastiche, dovranno far pervenire domanda scritta, entro il 31 gennaio dell'anno precedente dal verificarsi dell'evento, con le seguenti indicazioni:
  - a. programma completo dell'attività o dell'iniziativa o della manifestazione che si intende porre in essere, accompagnato da una breve descrizione indicante la durata, il luogo e il periodo di effettuazione ed altri eventuali necessari chiarimenti;

- b. quadro economico analitico dei costi, dettagliando le varie voci e la spesa relativa presunta nonché la quantificazione del contributo ritenuto necessario e di altri contributi eventualmente acquisiti o richiesti;
  - c. individuazione dei motivi per i quali si persegue il pubblico interesse.
4. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
- a. l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
  - b. l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.
5. La Giunta Comunale si riserva di assegnare forme di sostegno in via straordinaria a favore di iniziative non previste nei programmi presentati.

#### **Art. 10 – Erogazione patrocini**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli. La concessione del patrocinio non comporta l'assegnazione di benefici economici.

Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'amministrazione comunale valuta unicamente la richiesta di patrocinio; la valutazione e l'eventuale assegnazione di contributi economici è disciplinata dai precedenti articoli del presente regolamento.

2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative senza scopo di lucro, che abbiano rilevanza per il territorio comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- a. coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- b. rilevanza dell'attività o dell'iniziativa per la comunità locale;
- c. significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento.

In casi eccezionali, legati alla promozione turistica del territorio e debitamente motivati, può essere concesso il patrocinio per iniziative, anche con profili commerciali, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.

3. Il patrocinio deve essere chiesto mediante domanda, presentata almeno cinque giorni prima dell'evento, e viene concesso formalmente con delibera di Giunta Comunale.

4. La concessione del patrocinio autorizza l'associazione all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'iniziativa. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.

5. Per l'utilizzo degli spazi comunali (es: sale civiche, teatro), l'occupazione del suolo pubblico e le pubbliche affissioni, si rimanda agli appositi Regolamenti comunali.

6. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

#### **Art. 11 – Diritti delle Associazioni**

1. Le Associazioni iscritte all'Albo che dimostrano la loro continua operatività sul territorio comunale possono:

- a. accedere a interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi saltuari;

- b. riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
- c. utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
- d. convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di iniziative e di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal punto a. sono subordinati dalle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

#### **Art. 12 - Convenzioni**

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nel redigere le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

#### **Art. 13 – Obblighi delle Associazioni**

1. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i.
3. E' fatto obbligo ai beneficiari, per l'espletamento di attività o per la realizzazione di manifestazioni, di fare risultare agli atti, attraverso i quali realizzano tali attività, ovvero negli eventuali manifesti, o altro materiale col quale effettuano pubblico annuncio, la dicitura attestante che l'iniziativa o manifestazione si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio del Comune di Morlupo. Le bozze dei manifesti e/o locandine dovranno essere visionate e vistate dagli uffici competenti, prima di autorizzare la stampa e la diffusione.
4. Il soggetto beneficiario è vincolato ad utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

### **TITOLO QUARTO PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 14 – Consulta delle Associazioni.**

1. Il Comune di Morlupo, in attuazione dell'art. 33 comma 5 dello Statuto comunale, promuove ed istituisce, al fine della trasparenza, la Consulta delle associazioni.
2. La Consulta è rappresentata dai seguenti organismi:

- a. l'Assemblea;
- b. il Portavoce comunale;

#### **Art. 15 - *Assemblea.***

1. L'Assemblea è il massimo organismo di partecipazione. È costituita dal rappresentante legale, o delegato, di ogni associazione iscritta all'Albo.
2. Ogni associazione ha diritto ad un voto, il quale è indipendentemente dalla numerosità degli iscritti.
3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Portavoce comunale, Sindaco o Assessore/Consigliere delegato, ma può essere richiesta anche da almeno 1/3 dei rappresentanti legali delle associazioni iscritte all'Albo.
4. La comunicazione di indizione dell'assemblea deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita, ed è valida in prima convocazione se è presente la metà più una delle associazioni iscritte, in seconda convocazione è valida la presenza di 1/3 delle associazioni iscritte. Tra la prima e la seconda convocazione ci deve essere un intervallo di almeno un'ora.
5. L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno, entro il mese di settembre, per raccogliere indicazioni e per formulare proposte al Portavoce comunale in ordine alla predisposizione del bilancio.
6. Delle sedute dell'assemblea e delle sue eventuali articolazioni vanno redatti appositi verbali, che saranno depositati, entro trenta giorni, presso la Segreteria Comunale.

#### **Art. 16 - *Il Portavoce Comunale***

1. Il Portavoce comunale, Sindaco o Assessore/Consigliere delegato, è coadiuvato nelle sue funzioni dall'Ufficio preposto.
2. Il Portavoce comunale:
  - a. convoca e presiede l'assemblea;
  - b. è responsabile della redazione e della trasmissione dei verbali degli incontri;
  - c. Coordina e promuove i rapporti tra le associazioni iscritte all'Albo;

### **TITOLO QUINTO NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 17 - *Responsabilità***

Il Comune di Morlupo non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi.

#### **Art. 18 - *Norme di rinvio***

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute in norme legislative anche regionali e nei vigenti regolamenti Comunali.

#### **Art. 19 – *Abrogazione degli atti precedenti***

Vengono abrogati tutti i precedenti atti amministrativi e disposizioni assunte per quanto oggetto del presente regolamento.

#### **Art. 20 – *Norme transitorie***

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le associazioni possono presentare formale richiesta di iscrizione all'albo comunale entro il 15 febbraio 2019.

#### **Art. 21 – *Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso la Segreteria del Comune dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.